CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA LICENZA D'USO, INCLUSIVA DELLA MANUTENZIONE, DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE PER GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - CIG 9870489931

tra

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, anche "**Agenzia**"), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Responsabile del Settore Acquisti e Procuratore speciale, Sig. Alberto Orlandini, domiciliato per la carica ove sopra, all'uopo delegato;

е

CAD.IT S.p.A. (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**") con sede legale in Verona, Via Torricelli, n.44/A, C.F. e P.I. 00724020235, in persona del rappresentante legale, Luca Peyrano, domiciliato per la carica ove sopra.

Premesso

- che, con Disposizione del Direttore dell'Agenzia n.12 del 6 giugno 2023, prot. 5936196/2023, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50 del 2016, un appalto specifico, nell'ambito dello SDAPA ICT, per l'acquisizione di una licenza d'uso, inclusiva della manutenzione ed aggiornamento, per una soluzione software per l'Antiriciclaggio;
- che all'esito della suddetta procedura, il Fornitore ha presentato l'offerta al minor prezzo, secondo quanto indicato nel Capitolato d'oneri dell'appalto specifico e nella restante documentazione di gara;
- che con provvedimento prot. 2023/8846512 del 4 settembre 2023, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione della procedura in favore del Fornitore;
- che sono state trasmesse le istanze per la verifica, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, ivi inclusa la richiesta di informazione antimafia e che è comunque decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011, così che il presente Contratto sarà risolutivamente condizionato in caso di accertata mancanza di uno o più requisiti prescritti dal citato art. 80;
- che al presente appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, non si applica il termine di stand still di cui al comma 9 del medesimo articolo;

- che qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza del contratto di appalto, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al Fornitore, il presente contratto sarà risolto di diritto;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro 34.944,00, emessa da ---omissis--- il 13 settembre 2023 e valida sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- che il Fornitore è in possesso delle polizze indicate nel successivo articolo 12.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto seque.

Articolo 1 Premesse e allegati

- Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativi allegati);
 - Allegato "B" (Offerta economica del Fornitore);
 - Allegato "C" (Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati e Misure Tecnico Organizzative).
- 2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto d'appalto;
 - Capitolato tecnico e relativi allegati;
 - Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati e Misure
 Tecnico Organizzative;
 - Offerta economica del Fornitore.

Articolo 2 Oggetto

 Con il presente contratto l'Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta la fornitura di una Soluzione software, inclusiva dei connessi servizi di manutenzione ed aggiornamento, per la gestione degli adempimenti relativi all'Antiriciclaggio, come meglio descritto nel Capitolato tecnico.

In particolare, costituisce oggetto dell'appalto la fornitura della licenza d'uso della soluzione software e l'aggiornamento, in caso di *major release*, a cura del Fornitore, in particolare a seguito di adeguamenti della normativa specifica di riferimento.

Nella fornitura della predetta licenza d'uso è da ritenersi incluso il servizio di manutenzione Adattativa e Correttiva (AMS) per 3 anni suddiviso in:

- Manutenzione Correttiva per eliminazione di malfunzionamenti dovuti ad errori od incongruenze software;
- Manutenzione Adattativa per piccoli interventi di modesta entità, relativi a
 piccole implementazioni del software, a seguito di nuove disposizioni di
 legge o ad interventi per il miglioramento delle prestazioni;
- Rilascio Patch di Sicurezza che assicurano aggiornamenti finalizzati alla correzione di vulnerabilità software.
- 2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

Articolo 3 Durata

- Il contratto avrà una durata massima pari a 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Sul punto, si rinvia a quanto indicato nell'art. 2.1 del Capitolato Tecnico, allegato sub A al presente contratto.
- 2. L'Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi e per un importo pari ad Euro 448.000,00 (quattrocentoquarantottomila/00), al netto di IVA.

- 3. La volontà di avvalersi del rinnovo sarà comunicata dall'Agenzia all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
- 4. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 4 Corrispettivi

- 1. Il corrispettivo complessivo massimo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito in Euro 672.000,00 (seicentosettantaduemila/00) oltre IVA.
- 2. Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari ad euro zero.
- 3. Il corrispettivo complessivo massimo sopra indicato è determinato sulla base del prezzo annuale offerto, pari a Euro 224.000,00, moltiplicato per gli anni di durata contrattuale.
- 4. Il corrispettivo, a corpo, sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.
- 5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- 6. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
- 7. A partire dalla seconda annualità contrattuale il prezzo è aggiornato, in aumento o in diminuzione, in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

- 8. La revisione del prezzo di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al prezzo originario.
- 9. La revisione del prezzo può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

- Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4 - tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
- 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 4. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
- 5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.

- 6. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
- 7. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
- 8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
- 9. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
- 10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. Igs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

- 2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- 5. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
- 6. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.
- 7. L'Agenzia potrà richiedere la sostituzione del personale addetto all'esecuzione del servizio che dovesse tenere un comportamento non decoroso e non in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno delle proprie sedi e/o dovesse non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro i successivi 5 giorni.
- 8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 7 Penali

- 1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Agenzia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate nel Capitolato tecnico.
- 2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
- 3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
- 4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
- 5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni disposte, ai fini del risarcimento dovuto al Fornitore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto, in quanto compatibili.

Articolo 8 Fatturazione e modalità di pagamento

- 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 della D.Lgs. 50/2016 sarà versata un'anticipazione del 20% al Fornitore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, subordinata alla costituzione, da parte del Fornitore, di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi ed in conformità all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
- 2. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.

- 3. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
- 4. L'importo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto dall'Agenzia con cadenza mensile posticipata, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle prestazioni, alla scadenza dei relativi periodi di riferimento, il Direttore dell'esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la "regolare esecuzione" al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
- 5. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del certificato di "verifica di conformità", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- 6. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del Contratto, procederà in contraddittorio con il Fornitore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e qualora le attività commesse al Fornitore siano state eseguite correttamente autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
- 7. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità l'Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

- 8. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate-Riscossione, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.IVA 13756881002. L'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovranno avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di IPA UFQK7Y il numero di CIG (campo 2.1.3), nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione:
 - o Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
 - o "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);
 - "Numero Documento della Ricezione" (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione;
 - o "Data" (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione;
 - o "Numero linea della Ricezione" (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione.
- 9. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore ed acceso presso ---omissis ---- o, in alternativa:
 - ---omissis----; - ---omissis----; - ---omissis----;
- 10. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
- 11. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
 - ---omissis----; - ---omissis-----;

----omissis----;

12. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. Ai sensi del comma 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 l'Agenzia è soggetta all'applicazione dello "split payment" per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del "reverse charge". Pertanto, le fatture emesse nei confronti dell'Agenzia, se non soggette al meccanismo del "reverse charge", dovranno essere comprensive di IVA e dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata dall'Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.

Le disposizioni sulla scissione dei pagamenti non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973 (ex. comma 1-sexies art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - in vigore dal 15-7-2018).

Le fatture prive dei requisiti stabiliti dal D.M. 55/2013, come aggiornato dal D.M. 132/2020, saranno rifiutate qualora rientranti nei casi specificatamente indicati all'art.2-bis (in vigore dal 6-11-2020).

- 13. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
- 14. L'Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare all'Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
- 15. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di

- tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l'Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
- 16. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
- 17. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila). In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale- procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 9 Recesso

- 1. L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n.50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC.
- 2. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.
- 3. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 10 Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la

- cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto.
- 2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Durata), 5 (Modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (Divieto di cessione del contratto cessione dei crediti), 12 (Assicurazioni e cauzione definitiva), 13 (Divieto di subappalto), 15 (Riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
- 3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto;
 - b) accertata mancanza in capo al Fornitore di uno o più requisiti di ordine generale in riferimento alle istanze di controllo inoltrate dall'Agenzia;
 - c) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
 - d) mancato reintegro della cauzione;
 - e) negli altri casi previsti dalla documentazione di gara.
- 4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
- 5. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.
- 6. Troverà applicazione l'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

- 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
- 3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D. Igs. n. 50/2016.

Articolo 12 Assicurazioni e Cauzione definitiva

- 1. Il Fornitore terrà indenne l'Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
- 2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente contratto, in particolare di una polizza RCT/O (Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera) con massimale di € 3.000.000,00 unico per RCT (catastrofale, danni a persone e danni a cose) ed € 3.000.000,00 ma con il limite di € 1.500.000,00 per singolo infortunato sulla RCO.

La polizza RCT/O dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- Prestatori d'opera non dipendenti (RC di soggetti che eseguono attività per conto dell'appaltatore, senza avere un rapporto di dipendenza, per danni alla stazione appaltante);
- RC personale dei prestatori d'opera non dipendenti (RC personale di soggetti che eseguono attività per conto dell'appaltatore, senza avere un rapporto di dipendenza, per danni a terzi);
- RC della Committente, delle Società controllate, dei dipendenti della Committente e delle Società Controllate (copertura per danni a terzi causati dall'appaltatore, ove venga chiamata in causa la stazione appaltante).
- 3. il Fornitore dichiara altresì di essere in possesso di una copertura di Responsabilità Civile Professionale, il cui massimale non dovrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro ed € 2.500.000,00 in aggregato annuo.

La polizza RC Professionale dovrà contenere le seguenti clausole aggiuntive:

- Diffamazione:
- Azioni dolose/fraudolente del Dipendente;

- Costi di difesa;
- Smarrimento di Documenti;
- Spese di salvataggio.
- 4. Il Fornitore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato all'Agenzia o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
- 5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Agenzia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
- 6. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dall'Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
- 7. Il Fornitore dovrà fornire alla stazione appaltante idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del servizio, il Fornitore dovrà dimostrare di aver provveduto al relativo rinnovo.
- 8. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D. Igs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 9. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.
- 10.La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80%

dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 13 Divieto di subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse,
 è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente
 Contratto.

Articolo 14

Oneri fiscali, spese contrattuali

- Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.
- 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa; al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.
- 3. Il Fornitore provvederà alla registrazione del presente contratto ai sensi dell'art 27, comma 1, del DPR 131/1986 in misura fissa, entro il termine di 30 giorni dalla sua sottoscrizione nonché alla trasmissione di una copia registrata all'Agenzia entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, il Fornitore provvederà agli adempimenti previsti dall'art.27, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 15 Riservatezza

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 16 Trattamento dati personali

- I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
- 2. L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet <u>www.agenziaentrateriscossione.gov.it</u> in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
- 3. Lo svolgimento delle attività dedotte nel contratto implica inoltre un trattamento di dati personali in specie riferibili a dati personali generici quali dati personali comuni (anagrafici, contabili e fiscali, inerenti possidenze e riscossione, inerenti il rapporto di lavoro, tracciamenti, dati inerenti situazioni giudiziarie civili, amministrative, tributarie); di contribuenti, dipendenti personale enti impositori, dipendenti di società di servizi, dipendenti di Agenzia.
- 4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
- 5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 6. Con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, CAD.IT assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

- 7. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
- 8. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali.

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del Procedimento il sig. Maurizio Cereda e il sig. Umberto Properzi quale Direttore dell'esecuzione.

Articolo 18

Responsabile del contratto per il Fornitore

- 1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. --omissis----, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del
 Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.
- 2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.
- 3. Le comunicazioni, pertanto, saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare --- omissis---;
 - Telefono ---omissis---;
 - Indirizzo PEC ---omissis---;
 - e-mail ---omissis---.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

- 4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
- 5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Agenzia, coordinandosi con il medesimo.

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1.II Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell'Agenzia consultabile sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con il Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 20 Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 21 Clausola finale

 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

II Fornitore	Agenzia delle entrate-Riscossione
Luca Peyrano	Alberto Orlandini
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 4 (corrispettivi), art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (risoluzione), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 15 (riservatezza), art. 20 (foro

competente).

Il Fornitore	
Luca Peyrano	
(firmato digitalmente)	

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.